



**Comune di Arcidosso
Provincia di Grosseto**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**
(d.lgs. n.23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale")

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. 56 del 22/12/2023

INDICE

PREMESSA

ART. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 1
ART. 2 – Istituzione, finalità e presupposto	pag. 1
ART. 3 – Soggetto passivo ed assolvimento degli obblighi tributari	pagg. 1/2
ART. 4 – Casi di esenzione.....	pag. 2
ART. 5 - Misura dell'imposta.....	pagg. 2/3
ART. 6-Obblighi del gestore della struttura ricettiva, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici di prenotazione che intervengono nelle locazioni brevi	pagg. 3/4
ART. 7 –Versamento dell'imposta.....	pagg. 4/5
ART. 8 –Disposizioni in tema di accertamento.....	pag. 5
ART. 9 – Sanzioni.....	pag. 5
ART. 10 – Riscossione coattiva.....	pag. 5
ART. 11 – Rimborsi e compensazioni.....	pag. 5
ART. 12 – Contenzioso.....	pag. 6
ART. 13 – Responsabile dell'imposta.....	pag. 6
ART. 14 – Pubblicazione.....	pag. 6
ART. 15 – Entrata in vigore e disposizioni finali.....	pag. 6

PREMESSA

L'imposta di soggiorno è un tributo locale introdotto nel 2011 in base all'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 nell'ambito del processo di riforma per l'attuazione dei principi del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione e recentemente aggiornato con legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197).

Nello specifico, l'art. 4 *"Imposta di soggiorno"* del citato decreto stabilisce che *"i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno"*.

L'imposta di soggiorno ha le caratteristiche di un tributo di scopo ancorato ad un particolare tipo di consumo turistico: i pernottamenti in strutture ricettive site nel territorio comunale. Il gettito dell'imposta di soggiorno deve essere, quindi, utilizzato per vincolate e specifiche finalità: il finanziamento di interventi nel settore turistico, anche ricettivo, lavori di manutenzione, valorizzazione e recupero di beni culturali e ambientali locali, servizi pubblici locali collegati a tali interventi.

Nell'allegato A del d.lgs. n.23/2011, aggiornato al decreto n. 23694 del 30 novembre 2022, si trova l'elenco regionale dei Comuni qualificabili quali "località turistica" o "città d'arte" della Toscana.

L'elenco è stato istituito per individuare i Comuni eleggibili all'applicazione dell'imposta di soggiorno e annovera attualmente 272 Comuni, tra cui Arcidosso.

Il successivo decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96 ha introdotto importanti novità sull'istituzione e la modifica delle tariffe del tributo.

L'imposta di soggiorno è stata, infatti, esclusa dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017). La nuova disposizione contenuta nell'art. 4, comma 7 del decreto elimina il blocco e consente di istituire per la prima volta l'imposta di soggiorno, ovvero di modificare le misure del tributo se già istituito.

Il Comune di Arcidosso applicherà il tributo a far data dall'anno di esercizio 2024. Il presente regolamento disciplina l'imposta, da applicarsi sul territorio del Comune in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta di soggiorno, nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

Art.2
Istituzione, finalità e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita nel Comune di Arcidosso a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011.
2. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1°, del citato D.lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
4. La distribuzione delle risorse verrà sottoposta al tavolo di concertazione con le Associazioni di categoria dei settori del Turismo, commercio e agricoltura.
5. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo (come, a titolo meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale).
Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lettera c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'imposta di soggiorno si applica altresì nel caso di locazioni di alloggi, o parte di essi, per uso turistico, ai sensi dell'art. 4 D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017.
7. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art.3
Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta/alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 e non risulta residente nel Comune di Arcidosso.
2. È, invece, assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Arcidosso che svolge attività lavorativa nella medesima.
3. I soggetti responsabili degli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno sono:
 - a. I gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta,
 - b. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, quando incassano o intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi riferiti ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017;
 - c. I rappresentanti fiscali di soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare o gestione di portali telematici, non residenti ma in possesso di una stabile organizzazione in Italia, qualora incassino o intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi riferiti a contratti di locazione breve di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017.

- I soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c) si considerano obbligati in solido - con il proprietario o titolare di altro diritto personale di godimento sull'immobile oggetto della locazione breve - al pagamento dell'imposta di soggiorno, ai sensi del comma 1, art. 6 della Legge n. 689 del 24/11/1981.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 77/2020, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
 5. I soggetti di cui al comma 3 del presente articolo provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza e rispondendo direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Arcidosso.

Art.4 Casi d'esenzione

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) Il personale appartenente alle forze di Polizia, statali e locali, alle altre Forze Armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario adeguatamente dimostrate al gestore della struttura;
 - d) Portatori di handicap non autosufficienti (l'esenzione si estende a un accompagnatore);
 - e) Dipendenti che prestano attività lavorativa nel territorio del Comune di Arcidosso;
2. Le esenzioni di cui al comma 1, lettere b, d) ed e) sono subordinate alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR 445/2000.
3. In mancanza della documentazione di cui al precedente comma 2, l'esenzione non dovrà essere applicata ed il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è comunque tenuto a riversare il tributo al Comune.
4. Le esenzioni previste al comma 1 devono essere indicate nelle dichiarazioni previste dal successivo articolo 6 comma 2 lettere e) e g).

Art. 5 Misura dell'imposta

1. Le aliquote dell'imposta, nonché le eventuali riduzioni, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge ed entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione.
2. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini.
3. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, in relazione alle caratteristiche e ai servizi offerti dalle medesime, a seconda della durata dei pernottamenti e, comunque, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta segue l'anno solare ed è, pertanto, dovuta per ciascuna annualità sulla base dei pernottamenti registrati dal 1° gennaio al 31 dicembre.
5. In presenza di complessi ricettivi costituiti da più strutture ricettive distinte, l'imposta di soggiorno deve essere calcolata applicando agli ospiti la tariffa prevista per la struttura ricettiva in cui effettivamente pernottano.

Art.6

Obblighi del gestore della struttura ricettiva, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici di prenotazione che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva, l'intermediario immobiliare ed il gestore di portali telematici che incassa o interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte dell'ospite soggiornante, a rendicontare e a riversare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del contribuente, il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione, è tenuto a versare comunque l'imposta in quanto responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. contestualmente all'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b. informare i soggetti soggiornanti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità del tributo, delle esenzioni anche istituendo appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla stessa per pubblicizzarsi e/o mediante l'affissione del presente Regolamento e delle misure d'imposta vigenti;
 - c. richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta di soggiorno e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 7;
 - d. riversare al Comune entro i termini previsti l'imposta di soggiorno riscossa nei periodi indicati nel successivo art. 7 comma 5 e oggetto di comunicazione periodica di cui alla successiva lettera e);
 - e. presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro le date di scadenza riportate all'art. 7 comma 5, la comunicazione periodica, contenente le informazioni relative alle presenze complessive, al dettaglio dei pernottamenti imponibili, dei pernottamenti esenti in base al precedente art. 4, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli. Gli elementi minimi richiesti sono i seguenti:

N. OSPITI	N. NOTTI
SOGGETTI AD IMPOSTA	
MINORI FINO AL COMPIMENTO DI 14 ANNI	
PORTATORE HANDICAP E ACCOMPAGNATORE	
POLIZIA, FORZE ARMATE, VIGILI DEL FUOCO	
DIPENDENTI CHE PRESTANO ATTIVITA' LAVORATIVA NEL COMUNE DI ARCIDOSO	

In seguito all'inserimento e all'invio della comunicazione periodica, il sistema informativo genera il bollettino PagoPA per il versamento dell'imposta del relativo periodo.

Qualora nel mese di riferimento non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;

- f. comunicare al Comune entro il 16 aprile di ogni anno, utilizzando il portale telematico di cui alla lettera a), i dati identificativi riferiti a tutti gli immobili gestiti, ovvero: estremi catastali, indirizzo, nome della struttura, cognome, nome e codice fiscale del proprietario, numero di posti letto, compresi quelli temporanei e per le locazioni turistiche anche il codice identificativo rilasciato a seguito della registrazione nell'anagrafe regionale delle locazioni turistiche.
 Permane l'obbligo di aggiornare l'elenco delle strutture ricettive gestite durante il periodo di applicazione del tributo, qualora dovessero intervenire variazioni. In assenza di aggiornamenti entro la data sopracitata, si ritengono confermati gli immobili gestiti l'anno precedente. È fatto, altresì, obbligo comunicare le cessazioni o sospensioni dell'attività ricettiva e le variazioni relative alla denominazione del gestore e del rappresentante legale;
- g. trasmettere la dichiarazione annuale di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, dell'anno successivo a cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- h. conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture, nonché la documentazione comprovante le esenzioni applicate, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
- i. esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti l'imposta riscossa ed i riversamenti effettuati, quando richiesti per le finalità di cui all'art. 8 ;
- j. richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni, su modulistica messa a disposizione dal Comune, per l'esenzione dal pagamento dell'imposta e ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione. Deve, inoltre, segnalare all'Amministrazione, nei termini stabiliti dal presente Regolamento, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta e trasmettere le richieste di esenzione.

Art.7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Arcidosso. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
5. ~~Il gestore delle strutture ricettive e i gestori di case vacanze o i gestori di alloggi turistici che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nelle locazioni brevi in qualità di intermediari immobiliari o gestori dei portali telematici di prenotazione devono versare trimestralmente al Comune di Arcidosso le somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno secondo il seguente calendario:~~
 - somme rimosse per i mesi di gennaio, febbraio e marzo versamento entro il **16 aprile**;
 - somme rimosse per i mesi di aprile, maggio e giugno versamento entro il **16 luglio**;
 - somme rimosse per i mesi di luglio, agosto e settembre versamento entro il **16 ottobre**;
 - somme rimosse per i mesi di ottobre, novembre e dicembre versamento entro il **16 gennaio** dell'anno successivo.
6. I versamenti e le relative presenze a cui si riferiscono devono essere comunicati al Comune utilizzando il portale telematico dell'Imposta di soggiorno, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
7. I termini di versamento di cui al comma 5 rappresentano le scadenze ai fini dell'adempimento e della sanzione per omesso versamento
8. L'imposta di soggiorno riscossa nel periodo di riferimento per importi inferiori a € 10,00 può essere riversata unitamente all'imposta di soggiorno riscossa per il periodo successivo
9. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dal presente Regolamento per il versamento dell'imposta.
10. Al versamento si può procedere nelle seguenti forme:
 - a) su apposito conto corrente intestato al Comune di Arcidosso;
 - b) attraverso la Tesoreria Comunale accreditata;
 - c) mediante altre forme attivate dall'Amministrazione Comunale eventualmente comunicate.

Art.8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, gli intermediari immobiliari ed i gestori di portali telematici che intervengono nelle locazioni brevi ad esibire o a trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, inviare ai medesimi soggetti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati nonché effettuare ispezioni e sopralluoghi avvalendosi della Polizia Municipale.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2 lettera e), le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può

avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo 24, comma 1[^], lettera a), del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. n. 296/2006 e all'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
4. Le disposizioni in materia di rateizzazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento comunale generale delle entrate.

Art.9 Sanzioni

1. Omesso, ritardato o parziale versamento. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze previste all'art. 7 comma 5, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997 e ss. mm. e ii.
2. Omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale prevista dall'art. 6, comma 2, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 200% del tributo dovuto.
3. Violazioni tributarie non ancora contestate. Alle violazioni tributarie che non siano già state contestate e qualora non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applica il ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97.
4. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, indicate all'art. 6 comma 2 lettere a), b), e), f), h) ed i), sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 ed irrogate ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.
5. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Art.10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di proposizione del ricorso, sono riscosse coattivamente, secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti e previste nel Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

Art.11 Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile dell'imposta.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore, l'intermediario immobiliare o il gestore di portali telematici deve trasmettere la documentazione utile (fatture/ricevute rilasciate, altra documentazione) a conferma dell'erroneo riversamento delle somme all'Ente.
4. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00 (dodici/00).

Art.12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della corte di giustizia tributaria di primo grado e corte di giustizia tributaria di secondo grado. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative rivolte ai gestori delle strutture ricettive si applica quanto previsto dalla Legge n, 689/1981.

Art.13
Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Arcidosso.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre e adotta i conseguenti atti.

Art.14
Pubblicazione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Arcidosso e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti; è, altresì, trasmesso per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28/09/1998, n. 360.

Art. 15
Entrata in vigore e disposizioni finali

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, eventualmente non congruo o desueto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, le quali avranno efficacia di sostituzione automatica e cogente del presente Regolamento che rimane vigente per quanto non mutato.
8. Periodicamente sarà convocato un tavolo tecnico formato dall'Amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e formulare eventuali proposte correttive.

